

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA
DELLA REGIONE MARCHE PER I PAGAMENTI ELETTRONICI AGLI ENTI STRUMENTALI, LOCALI E
DEL COMPARTO SANITARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82.**

PREMESSA E DEFINIZIONI

L'art.5 del d.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale –CAD) impone l'obbligo ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefoniche, mentre il dl. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) impone che tale obbligo decorra dal 28.02.2021

Come previsto dalla legge Regionale n. 3 del 2015 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa” finalizzata a favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione promuove l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche abilitanti per l'erogazione a cittadini e imprese di servizi applicativi e telematici, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa.

Con DGR n. 1498 del 23/10/2012, “Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici (MPay) - Approvazione dell'accordo per il riuso del S.I. PayER della Regione Emilia Romagna”, la Regione Marche ha istituito la propria piattaforma regionale di pagamenti on line, al fine di offrire agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione dei servizi di pagamento, attraverso il riuso del sistema PayER.

Con DGR n. 264 del 10/03/2014 la Regione Marche ha aderito al Nodo dei Pagamenti-SPC gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale e si è posta come intermediario tecnologico e soggetto facilitatore per gli enti locali nella la gestione dei servizi di pagamento on line.

In ottemperanza del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto delle Linee Guida di cui alla determinazione commissariale n. 146/2013 DIG, la Regione stipulava con AgID, in data 30/04/2014 apposito Protocollo per la sperimentazione del Nodo dei Pagamenti-SPC;

In detto Protocollo, all'art. 4, la Regione nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegnava espressamente a:

- realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la stessa Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra l'Amministrazione e i Prestatori Convenzionati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi abbiano come beneficiario del pagamento l'Amministrazione e/o i Soggetti aderenti;
- promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o dei gestori di pubblici servizi ad essa facenti capo o comunque collegate, nonché ad ogni altro ente pubblico che possano assegnare all'Amministrazione il ruolo di operatore per l'intermediazione tecnologica nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti;
- inviare all'Agenzia, con le modalità concordate, ogni atto e/o lettera sottoscritta tra l'Amministrazione e i Soggetti aderenti, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Amministrazione per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.

La Regione ha istituito il "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici (Mpay)", al fine di offrire agli enti locali marchigiani uno strumento per l'erogazione ai propri cittadini ed alle imprese dei servizi di pagamento on line. Tale sistema informativo consente l'interoperabilità tra le amministrazioni e i Prestatori di Servizio di Pagamento che hanno aderito al nodo dei pagamenti Nazionale, rispettando le indicazioni normative sulla materia e garantendo a cittadini e alle imprese il pagamento di somme dovute alla Regione Marche e alle amministrazioni per le quali la Regione Marche funge da intermediario.

La Regione Marche ha adottato, in attuazione all'Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione" del POR MARCHE FESR 2014-2020, un Bando per la concessione di contributi in favore di Comuni della Regione Marche, approvato con DDPF n. 68 del 12/09/2016, che prevede il finanziamento di diverse linee di interventi per l'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali, tra le quali il "Sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici Mpay" .

In ogni caso, AgID rimane unico soggetto titolare dei poteri di coordinamento, indirizzo e regolamentazione, sulle modalità di attuazione ed esecuzione del Nodo dei Pagamenti-SPC, che potrà esercitare nei confronti dell'Ente per il tramite della Regione.

Ai fini di delle presenti condizioni generali si intende per

La Regione : La Regione Marche nella sua qualità di intermediario tecnologico e soggetto facilitatore per gli enti locali per l'erogazione dei servizi di pagamento ed in quanto tale censito nell'elenco intermediari dell'AGID all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/elenco-intermediari>

L'Ente: l'ente locale, strumentale o del comparto sanitario regionale che presta servizi di pagamento on line a cittadini ed utenti, aderente al sistema PagoPA tramite l'utilizzo dell'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC e del sistema regionale di pagamento Mpay.

Il Contratto: le presenti condizioni generali congiuntamente alla dichiarazione di adesione allegata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Dichiarazione di Adesione : la dichiarazione, conforme al modulo allegato, sottoscritta dall'Ente e comunicata alla Regione, attraverso cui l'Ente manifesta la propria volontà di aderire al servizio di intermediazione tecnologica della Regione Marche per i pagamenti elettronici (MPAY) e di accettare e conoscere le presenti condizioni generali che ne disciplinano la fornitura e l'utilizzo

AGID (Agenzia per l'Italia Digitale): l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.

PagoPA: il sistema nazionale di pagamenti elettronici, gestito dalla società PagoPA SPA per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione

Mpay: il sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici che, attraverso l'interoperabilità con i Prestatori di Servizio di Pagamento che hanno aderito al nodo dei pagamenti Nazionale,

consente a cittadini e imprese il pagamento di somme dovute alla Regione Marche e agli enti ed amministrazioni per le quali la Regione Marche funge da intermediario.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la fornitura all'Ente da parte della Regione di servizi di intermediazione tecnologica con riguardo all'adesione al sistema PagoPA da parte dell'Ente stesso tramite l'utilizzo dell'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di partecipare al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'utilizzo del sistema regionale di pagamento MPay (d'ora in poi la Fornitura).

Art.2 - Efficacia

Con il ricevimento da parte della Regione Marche della Dichiarazione di Adesione al servizio sottoscritta dall'Ente in base al modulo allegato, l'Ente e la Regione stessa assumono i rispettivi e reciproci obblighi previsti dalle presenti condizioni generali e accettano ogni altra prescrizione e previsione contenuta nelle stesse.

Art. 3 – Obblighi dell'Ente

1. L'Ente, riconosce il ruolo della Regione quale Intermediario Tecnologico per le attività in oggetto, e si obbliga a:
 - a) comunicare l'adesione al Sistema PagoPA con l'intermediazione della Regione Marche all'Agenzia per l'Italia Digitale;
 - b) definire il Piano Attività contenente l'elenco dei servizi di pagamento da attivare e trasmetterlo, tramite PEC, a regione.marche.informatica@emarche.it;
 - c) nel rispetto della pianificazione formalizzata nel piano di attività, inviare il file contenente i codici IBAN di accredito dei pagamenti e trasmettere i file, tramite PEC, a regione.marche.informatica@emarche.it, almeno 45 giorni prima dell'avvio dello specifico servizio;
 - d) provvedere alle attività di adeguamento dei propri applicativi alle Linee guida di AGID e la gestione degli archivi dei pagamenti attesi, di quelli effettuati elettronicamente, nonché delle relative ricevute.

2. L'Ente si impegna:

- a) ad accettare incondizionatamente e ad osservare puntualmente quanto stabilito nelle “**Linee guida** per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” adottate da AGID con determina n.209/2018, nonché a rispettare integralmente quanto previsto nel “**Regolamento** inerente l'uso del marchio collettivo registrato pagoPA”, pubblicato sul sito istituzionale di PagoPA nella sezione “documentazione” (<https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/documentazione/>)
- b) al rispetto del **piano di attivazione del servizio**, concordato con Regione Marche in qualità di Intermediario tecnologico per la parte di sua competenza;
- c) a sviluppare le componenti applicative necessarie per la fruizione dei servizi erogati dal Nodo dei Pagamenti-SPC, in conformità a quanto indicato nelle Linee guida già richiamate e nei suoi allegati;
- d) a sviluppare a proprie spese l'integrazione con le funzioni di portale e con i propri back-office per la contabilizzazione e la riconciliazione degli incassi effettuati dall'Ente tramite Mpay secondo le specifiche tecniche delle interfacce messe a disposizione dalla piattaforma Mpay ;
- e) a sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) determinati dall'Agenzia per l'Italia Digitale e/o dalla Regione Marche al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i servizi applicativi di base e con quelli opzionali prescelti, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione dei servizi stessi;
- f) a nominare un “**Referente dei pagamenti**”, quale persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale per ogni attività inerente l'attivazione e l'erogazione del servizio, il quale è espressamente delegato a:
 - eseguire ogni comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale tramite sistemi di Posta Elettronica Certificata (PEC), inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all'attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire;
 - ricevere ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia per l'Italia Digitale, anche nel caso che esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute;
 - porre in essere, in nome e per conto dell'Ente, ogni attività strumentale all'attivazione del servizio e connessa all'attività di intermediazione tecnologica.

Art. 4 – Obblighi della Regione

1 La Regione nel suo ruolo di Intermediario Tecnologico si impegna a:

- a) svolgere il ruolo di intermediario tecnologico dell'amministrazione nei confronti di AGID riguardo il sistema PagoPA;
- b) adattare l'infrastruttura secondo gli aggiornamenti normativi e tecnologici i tema delle infrastrutture utili all'attuazione dell'art 5 e 81 del CAD;
- c) offrire funzioni di Portale (front-office per cittadini e imprese) e funzioni di back-office per le PA attraverso la piattaforma MPay al fine di ridurre gli adeguamenti applicativi necessari per adempiere alle Linee guida e per fornire strumenti utili alla contabilizzazione e alla riconciliazione degli incassi agli Enti locali;
- d) garantire a tutte le amministrazioni l'utilizzo gratuito della piattaforma;
- e) offrire il supporto all'avvio dei servizi di pagamento, un servizio di helpdesk di secondo livello, il supporto alle transazioni, alla quadratura contabile e alla rendicontazione per gli operatori dell'ente;
- f) effettuare informazione sugli adempimenti tecnici relativi alla integrazione dei servizi nella infrastruttura agli enti richiedenti.

Art. 5 – Interruzione della Fornitura e risoluzione del Contratto

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Ente degli obblighi assunti con il presente atto nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nelle Linee Guida , AgID invia – direttamente o per il tramite della Regione – una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.
2. La Regione ha diritto di interrompere la Fornitura e risolvere unilateralmente il Contratto:
 - nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Ente alle prescrizioni richieste,
 - nel caso in cui l'Ente cessi la propria attività di erogazione di servizi di pagamento

Art.6 - Modifica unilaterale delle condizioni generali

1. Nel caso di modifica unilaterale delle presenti condizioni generali, la Regione deve darne comunicazione all'Ente con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data di efficacia delle modifica stesse
2. L'Ente, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione sopra indicata, può recedere dal Contratto senza oneri o spese.

3. In caso di mancata comunicazione del recesso nel termine sopra indicato la modificazione si intende accettata.

Art. 7 – Gratuità

1. I servizi di cui all'art.1 sono forniti gratuitamente dalla Regione per tutta la durata prevista e disciplinata all'articolo 7.
2. Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata del Contratto ai sensi dell'art.8.

Art. 8 – Decorrenza, durata e rinnovo

1. Il Contratto ha durata dalla data del ricevimento della dichiarazione di adesione fino al 31/12/2022 e dovrà essere espressamente rinnovato alla sua conclusione.

Articolo 9 – Soggetti e responsabilità

1. Responsabile generale del Contratto per la Regione Marche è la dott.ssa Serenella Carota, tel. 071 8063576– email serena.carota@regione.marche.it - .
2. Responsabile dell'esecuzione del Contratto per la Regione Marche è la dott.ssa Cinzia Amici, tel. 071.8063942, e-mail: cinzia.amici@regione.marche.it
3. All'atto dell'adesione al servizio l'Ente dovrà inviare alla Regione una comunicazione contenente i nominativi del proprio responsabile generale e del responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 10 - Trattamento dei dati – nomina responsabile esterno del trattamento ex art.28 GDPR

1. L'Ente è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti e messi a disposizione della Regione ai fini della Fornitura.
2. L'Ente nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg.Ue 679/2016, Regione Marche quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione della Fornitura ed al compimento degli atti conseguenti.
3. Regione Marche accetta la nomina e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, a:
 - a) effettuare solo i trattamenti necessari e funzionali per l'esecuzione dei servizi di cui al Contratto, escludendovi i trattamenti non autorizzati dall'Ente e comunque ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto dell'incarico affidato;
 - b) garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate in esecuzione dei servizi di cui al Contratto, nel rispetto della normativa applicabile e non procedere, in alcun caso, alla diffusione dei dati personali trattati;
 - c) collaborare con l'Ente per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - d) individuare per iscritto le persone, soggette alla propria autorità e vigilanza, autorizzate al trattamento dei dati personali e dare loro le istruzioni idonee per il trattamento dei dati personali da essi svolti in esecuzione dei servizi di cui al Contratto, nel rispetto della

normativa applicabile, inclusa la normativa regionale ed i relativi atti di organizzazione (in particolare dgr 1504/2018);

- e) assistere l'Ente con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati in esecuzione del Contratto, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione dei servizi di cui al Contratto, al riguardo impegnando per iscritto anche eventuali fornitori e subfornitori autorizzati coinvolti. Tali misure comprendono, se del caso, anche le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR. A tal fine, l'Ente dà atto ed accetta che tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto dei servizi di cui al Contratto, le misure tecniche ed organizzative attualmente implementate da Regione Marche garantiscono un livello di protezione adeguata ai dati personali trattati in esecuzione dei servizi di cui al Contratto;
- f) In caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e s.m.i., ricevute direttamente o indirettamente da soggetti interessati, provvedere all'immediato invio all'Ente al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge;
- g) in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, Regione Marche si impegna a coadiuvare l'Ente per quanto di propria competenza;
- h) segnalare eventuali criticità all'Ente che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- i) per quanto di propria competenza in ragione dei servizi di cui al Contratto erogati, coadiuvare l'Ente ed i soggetti da questa indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore;
- j) l'Ente autorizza con la presente Regione Marche ad avvalersi nell'erogare i servizi di cui al Contratto di terzi fornitori e sub-fornitori, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di propri dati personali da parte dei medesimi. Regione Marche apporterà le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri eventuali fornitori/sub-fornitori, nel rispetto della normativa applicabile.
- k) Regione Marche provvederà a comunicare, con le modalità ritenute dalla stessa più idonee, all'Ente ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori e/o subfornitori che possano trattare dati personali dell'Ente. In caso di mancata opposizione entro 7 giorni lavorativi, la modifica si intende approvata e autorizzata dall'Ente. L'Ente riconosce ed accetta che l'opposizione alla modifica potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire l'erogazione dei Servizi di cui al Contratto, senza pregiudizio alcuno per Regione Marche;
- l) ove applicabile in ragione dei servizi di cui al Contratto, attuare tutte le opportune azioni di propria competenza e rendere disponibili all'Ente tutte le informazioni e documenti necessari per garantire il rispetto del Provvedimento del Garante Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e successive modificazioni e integrazioni;
- m) garantire che il trattamento dei dati personali dell'Ente avverrà attraverso l'utilizzo sistematico e continuativo di infrastrutture informatiche localizzate in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;

- n) comunicare all'Ente l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi di cui al Contratto, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.
- o) qualora si verificano eventi che comportino la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali o delle informazioni trattati in esecuzione dei servizi di cui al Contratto, Regione Marche avvertirà, senza ingiustificato ritardo, l'Ente fornendo tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione medesima. In particolare, la comunicazione conterrà:
- la data e l'ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
 - l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
 - una breve descrizione della violazione;
 - una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.

In ogni caso Regione Marche assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare la violazione.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra l'Ente e/o altro soggetto da questo indicati e Regione Marche, fatte salve quelle richieste dalla legge o da autorità pubbliche;

- p) ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto dell'Ente, a restituire e cancellare i dati personali trattati entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'incarico, fatto salvo il diritto di conservarli, previa l'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione, nonché per finalità riconosciute alla difesa dei propri interessi in giudizio.

Articolo 11 – Foro Competente

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente all'applicazione delle presenti condizioni generabili il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia